

(01 marzo 2023)

Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

Nel Libro II, Titolo IV, del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Titolo IV-bis Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

Titolo IV-bis Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 473-bis (Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme I e III del libro secondo.

Art. 473-bis.1 (Composizione dell'organo giudicante).

Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l'essere delegate a uno dei componenti del collegio.

Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere nominati giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e delle perizie riservati al giudice.

La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunte le misure temporanee sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

Art. 473-bis.2 (Poteri del giudice).

A tutela dei minori il giudice può d'ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare le misure opportune in deroga all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal regolamento di rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della prova depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita in confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.

Art. 473-bis.3 (Poteri del pubblico ministero).

Nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e sociali.

Art. 473-bis.4 (Ascolto del minore).

Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dai giudici nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.

Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore, è manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta l'opposizione ad essere ascoltato.

Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, l'ascolto del minore è disposto all'ascolto soltanto se necessario.

Art. 473-bis.5 (Modalità dell'ascolto).

L'ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari.

Se il procedimento riguarda più minori, di regola il giudice li ascolta separatamente.

L'udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguate, e può svolgersi anche in luoghi diversi dal tribunale.

Prima di procedere all'ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento. Su autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto.

Il giudice, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza.

Il minore che ha compiuto quattordici anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un coadiutore. In tutti i casi, ai sensi dell'articolo 473-bis.8.

Dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva.

Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente l'ascolto del minore.

Art. 473-bis.6 (Rifiuto del minore a incontrare il genitore).

– Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo e raccoglie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali.

Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare l'instaurazione di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Art. 473-bis.7 (Nomina del tutore e del curatore del minore).

Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.

Copia del provvedimento è trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutelazioni. Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede. Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale.

Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l'indicazione: a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale; b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare; c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente, e che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale; e) della periodicità con cui il curatore deve riferire al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del provvedimento, eventualmente predisposto dal tribunale.

Nei casi previsti dal presente articolo, all'esito del procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare.

Art. 473-bis.8 (Curatore speciale del minore).

Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti compiuti, nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o di uno dei genitori e l'altro; b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 maggio 1983, n. 184; c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore che precluderle l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.

Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.

Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.

Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale.

Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315-bis, terzo comma, del codice di procedura civile nei limiti di cui all'articolo 473-bis.4.

Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decida l'impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti della nomina.

Art. 473-bis.9 (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave).

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori previste quanto compatibili.

Art. 473-bis.10 (Mediazione familiare).

Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se interviene. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

CAPO II

Del procedimento

Sezione I

Disposizioni comuni al giudizio di primo grado

Art. 473-bis.11 (Competenza per territorio).

Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale della residenza abituale del minore prima del trasferimento.

In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del presente titolo.

Art. 473-bis.12 (Forma della domanda).

La domanda si propone con ricorso che contiene: a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta; b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il numero dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente indipendenti, portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono; c) il numero del codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura; d) la determinazione dell'oggetto della domanda, chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni e l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione. Il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande ad esse connesse.

Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili.

quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze godute.

Art. 473-bis.13(Ricorso del pubblico ministero).

Il ricorso del pubblico ministero contiene: a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso è presentato; b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dei genitori e, ove nominati, del tutore, del curatore, del curatore speciale e dell'affidatario del minore, nonché dello stato delle persone, di coloro che possono avere un interesse qualificato all'esito del giudizio; c) la determinazione dell'oggetto della domanda; d) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda è fondata e le relative conclusioni, anche istruttorie.

Nei casi in cui il minore sia stato collocato in una struttura comunitaria, il ricorso indica altresì il nome, il cognome e la residenza del legale rappresentante, salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni.

Al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

In presenza di richiesta di allontanamento del minore, il ricorso reca l'indicazione di eventuali parenti entro cui il minore abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso.

In caso di domande di contributo economico, al ricorso è allegata la documentazione attestante la situazione reddituale dei genitori e del minore.

Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche al ricorso presentato dal parente, dal tutore e dal curatore speciale.

Art. 473-bis.14(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza).

Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione e la fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve essere almeno trenta giorni prima dell'udienza.

Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.

Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica, ai sensi degli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore.

Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni.

Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.

Il termine di cui al terzo comma è elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma è elevato a novanta giorni, se la notificazione debba essere effettuata all'estero.

Art. 473-bis.15 (Provvedimenti indifferibili).

In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'efficacia dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da loro formulate, delle parti.

Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.

Art. 473-bis.16 (Costituzione del convenuto).

Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le difese previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma.

Art.473-bis.17 (Ulteriori difese)

Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione sui fatti specificati sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le eccezioni formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare i mezzi di prova e produrre documenti.

Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma.

Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevate, indicare i mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.

Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare ulteriore memoria per le sole difese contrarie rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.

Art. 473-bis.18 (Dovere di leale collaborazione).

Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi dell'articolo 92 e dell'articolo 96.

Art. 473-bis.19 (Nuove domande e nuovi mezzi di prova).

Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande avvenute prima della data di cui al secondo comma.

Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento.

minori.

Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendentemente economicamente, e mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.

Art. 473-bis.20 (Intervento volontario).

L'intervento del terzo avviene con le modalità previste dall'articolo 473-bis.16.

Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.

Art. 473-bis.21 (Udienza di comparizione delle parti).

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità della comparizione e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni.

Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.

Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.

La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese.

All'udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e tenta la conciliazione.

Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia.

Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e provvede alla decisione.

Art. 473-bis.22

(Provvedimenti del giudice).

Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie conclusioni, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle richieste proposte, e dei figli.

Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda.

Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia fino all'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.

Con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario delle udienze fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte p

pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza. In una seconda udienza, in presenza di una parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione.

Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione.

Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il processo può continuare per la definizione delle ulteriori domande.

Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato.

Art. 473-bis.23

(Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti).

I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in seguito a nuove prove sopravvenute o nuovi accertamenti istruttori.

Art. 473-bis.24

(Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti).

Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22 si può proporre ricorso immediato alla corte di appello.

È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o impongono limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento o dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.

Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia o conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese.

Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni.

L'ordinanza è immediatamente esecutiva.

Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

Art. 473-bis.25

(Consulenza tecnica d'ufficio).

Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente sulla base della specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere.

Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono limitati in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni

e modalità che garantiscono la serenità del minore e sono adeguate alla sua età.

Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e da lui formulate.

La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento al nucleo familiare e del minore.

Art. 473-bis.26

(Nomina di un esperto su richiesta delle parti).

Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell'articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra i consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare, mediare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori.

Il giudice individua gli obiettivi dell'attività demandata all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare memorie.

Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice in merito e dà i provvedimenti opportuni.

Art. 473-bis.27

(Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori).

Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi affidata e i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonchè le parti possono depositare memorie.

Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.

Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai servizi sociali o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.

Art. 473-bis.28 (Decisione della causa).

Il giudice, esaurita l'istruzione, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna ai sensi dell'articolo 183 non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni; b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.

All'udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio.

La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.

Art. 473-bis.29

(Modificabilità dei provvedimenti).

Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nei casi di revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.

Sezione II

Dell'appello

Art. 473-bis.30 (Forma dell'appello)

L'appello si propone con ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 342.

Art. 473-bis.31 (Decreto del presidente).

Il presidente della corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l'appellante deve provvedere alla notificazione del ricorso all'appellato.

Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di novanta giorni. Nel caso in cui la notificazione prevista dal primo comma debba effettuarsi all'estero, il termine di cui al secondo comma è di cento e cinquanta giorni.

Il presidente acquisisce d'ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati di assistere il minore e depositare la documentazione aggiornata di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.

Art. 473-bis.32 (Costituzione dell'appellato e appello incidentale).

L'appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell'udienza, mediante deposito della comparsa di comparizione e deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico.

Nella stessa comparsa l'appellato può, a pena di decadenza, proporre appello incidentale.

L'appellante può depositare una memoria di replica entro il termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza. L'appellato può a sua volta replicare con memoria da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni prima.

Art. 473-bis.33 (Intervento del pubblico ministero).

Il pubblico ministero interviene in giudizio depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 473-bis.34 (Udienza di discussione).

La trattazione dell'appello è collegiale.

All'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all'esito della discussione il collegio tratta la causa e emette la decisione.

Su richiesta delle parti, può assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza.

La sentenza è depositata nei sessanta giorni successivi all'udienza.

Il giudice dell'appello può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473-bis.15 e 473-bis.22.

Se ammette nuove prove, dà con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale può delegare il giudice delegato.

Art. 473-bis.35 (Domande ed eccezioni nuove).

Il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili.

Sezione III Dell'attuazione dei provvedimenti Art. 473-bis.36 (Garanzie a tutela del credito).

I provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Se il valore dei beni ipotecati eccede la cautela da somministrare, si applica il secondo comma dell'articolo 945.

Il giudice può imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo per l'adempimento degli obblighi di contributo economico.

Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o comunque in ordine all'adempimento, può chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modificazione del provvedimento.

I provvedimenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono richiesti al giudice del procedimento in corso ai sensi dell'articolo 473-bis.29.

Art. 473-bis.37 (Pagamento diretto del terzo).

Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di assegnazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro.

L'obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore in esecuzione del provvedimento.

Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione.

Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.

Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, il creditore ha azione esecutiva diretta nei confronti del debitore per il pagamento delle somme dovute all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provveduti in esecuzione del provvedimento. Il creditore, in caso di pignoramento, deve indicare nell'atto di costituzione il terzo obbligato, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno.

Art. 473-bis.38 (Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento).

Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine alla responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica.

Se non pende un procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento di affidamento, o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.

Quando è instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice dell'attuazione, anche d'ufficio, senza indugio e comunque entro quindici giorni adotta provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell'interesse del minore e trasmette gli atti al giudice di merito.

I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con sentenza emessa dal giudice del merito.

A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il curatore

speciale, se nominati, e il pubblico ministero, tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordinanza. Il giudice, in ogni caso, determina le modalità dell'attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all'interesse superiore del minore. Se nel corso dell'attuazione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte e gli ausiliari in causa possono chiedere al giudice, anche verbalmente, che adotti i necessari provvedimenti temporanei.

Il giudice può autorizzare l'uso della forza pubblica, con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente necessario, avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore.

L'intervento è posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l'ausilio di personale specializzato, anche se necessario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze.

Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalità dell'intervento con decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle parti.

Con lo stesso decreto dispone la comparizione delle parti davanti a sé nei quindici giorni successivi, e all'udienza pronuncia l'ordinanza.

Avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi del presente articolo è possibile proporre opposizione entro i termini dell'articolo 473-bis.12.

Art. 473-bis.39 (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni).

In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino lo svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può disporre i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente; b) individuare l'importo della somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per inosservanza nell'esecuzione del provvedimento; c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento del danno dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

CAPO III Disposizioni speciali

Sezione I Della violenza domestica o di genere

Art. 473-bis.40 (Ambito di applicazione).

Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.

Art. 473-bis.41 (Forma della domanda).

Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli eventuali procedimenti, decise o in corso, relativi agli abusi o alle violenze.

Al ricorso è allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altre autorità competenti.

Art. 473-bis.42 (Procedimento).

Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche in caso di alcun ritardo.

Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità del processo civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono l'incolumità evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.

Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena in modo definitivo, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva a quella prevista all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza può invitare le parti a rivolgersi ad un mediatore familiare.

Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno, per la sicurezza, dispone la segretezza dell'indirizzo ove essa dimora.

Con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione di quelli non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.

Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.

Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di cui all'articolo 473-bis.21.

Se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare.

Può comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio emerge l'insussistenza delle condotte allegate.

Art. 473-bis.43 (Mediazione familiare).

È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini previsti dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473-bis.40, nonché quando tali condotte comunque emergono in corso di causa.

Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge l'insussistenza degli abusi o violenze.

Art. 473-bis.44 (Attività istruttoria)

Il giudice procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o periti o di competenze specifiche in materia.

Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, può disporre d'ufficio la prova testimoniale, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici.

Può anche acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine, se non sono coperti da segreto d'indagine coperto da segreto.

Quando nomina un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza o di abuso, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni e gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la presenza delle parti.

Art. 473-bis.45 (Ascolto del minore).

Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.

Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche per il quale dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.

Art. 473-bis.46 (Provvedimenti del giudice).

Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473-bis.70, e disciplina il diritto di visita in modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza.

A tutela della vittima e del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento del servizio sanitario.

Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.

Sezione II

Dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni

Art. 473-bis.47 (Competenza).

Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli naturali, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.47 primo comma.

In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto.

In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto, in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.

Art. 473-bis.48 (Produzioni documentali).

Nei procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta è sempre documentazione prevista dall'articolo 473-bis.12, terzo comma.

Art. 473-bis.49 (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio).

Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.

Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio di sentenza che pronuncia la separazione personale.

Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti da parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40.

In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.48.

Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.

La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse parti e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.

Art. 473-bis.50 (Provvedimenti temporanei e urgenti).

Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473-bis.22, primo comma, deve accertare che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto degli allegati dalle parti.

Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce infrazione sanzionabile ai sensi dell'articolo 473-bis.39.

Art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta).

La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.

Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12, primo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli altri redditi delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali.

Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma.

A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza.

All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione.

Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.

Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del ministero, riferisce in camera di consiglio.

Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono in merito alle nuove condizioni proposte.

Sezione III

Dei procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno

Art. 473-bis.52 (Forma della domanda).

La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui la persona della quale è proposta ha residenza o domicilio.

Il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12 o all'articolo 473-bis.13, nonché il nome e il cognome del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se presente, il nome del curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Art. 473-bis.53 (Provvedimenti del presidente).

Il presidente nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone del primo comma.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

Art. 473-bis.54 (Udienza di comparizione).

All'udienza il giudice relatore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando e sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 473-bis.13.

L'udienza per l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando si svolge in presenza.

Se l'interdicendo o l'inabilitando non può comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale è pregiudicata, il giudice, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova.

Valutata ogni circostanza, può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza in modalità idonee ad assicurare l'assenza di condizionamenti.

Art. 473-bis.55 (Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando e nomina del tutore e del

provvisorio)

L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420.

Il tutore o il curatore provvisorio è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice relatore.

Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice relatore nomina, anche d'ufficio.

Art. 473-bis.56 (Impugnazione).

La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che hanno avuto diritto di proporre la domanda, anche se non hanno partecipato al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la sentenza.

Il termine per l'impugnazione decorre, per tutte le persone indicate al primo comma, dalla notificazione della sentenza nelle forme ordinarie a tutti coloro che hanno partecipato al giudizio.

Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

Art. 473-bis.57 (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione).

Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite nella presente sezione.

Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio.

Art. 473-bis.58 (Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno).

Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite nella presente sezione.

Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 739.

Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione.

Sezione IV Assenza e morte presunta

Art. 473-bis.59

(Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso).

I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 473-bis.60

(Procedimento per la dichiarazione d'assenza).

La domanda per dichiarazione d'assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e l'indirizzo di residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante.

Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato.

ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, e stabilisce il termine entro il quale deve essere fatta a cura del ricorrente.

Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori prove, quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.

Art. 473-bis.61

(Immissione nel possesso temporaneo dei beni).

Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione temporanea dei beni dell'assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.

Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contraddittorio di tutti gli eredi legittimi.

Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l'immissione nel possesso temporaneo, sono determinate le altre cautele previste nell'articolo 50, quinto comma del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la gestione delle rendite riservate all'assente a norma dell'articolo 53 dello stesso codice.

Art. 473-bis.62

(Procedimento per la dichiarazione di morte presunta).

La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante, e di altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della scomparsa.

Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 473-bis.60, secondo comma, e ordina che la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di almeno due giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di recarsi al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata.

Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'ordine di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, nonché la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte

informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio al collegio, che pronuncia sentenza.

Art. 473-bis.63

(Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione).

La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale italiana e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia.

Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione.

Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria pronunciata la sentenza, per l'annotazione sull'originale.

La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato compiuta l'annotazione di cui al secondo comma.

Il cancelliere dà notizia, a norma dell'articolo 133, secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della dichiarazione di morte presunta.

Sezione V Disposizioni relative a minori interdetti e inabilitati

Art. 473-bis.64

(Provvedimenti su parere del giudice tutelare).

I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, se la legge disponga altrimenti.

Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati senza il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.

Qualora il parere non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.

Art. 473-bis.65

(Vendita di beni).

Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi per pubblica incanto, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure il presidente della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti del codice di procedura civile applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.

Art. 473-bis.66

(Esito negativo dell'incanto).

Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'articolo 534 del codice civile, l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.

Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, può autorizzare la prosecuzione delle trattative private.

Sezione VI

Rapporti patrimoniali tra coniugi

Art. 473-bis.67

(Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare).

La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 473-bis.67 del codice di procedura civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'articolo 473-bis.68 del codice di procedura civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.

Art. 473-bis.68 (Procedimento).

La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo 473-bis.67 si propone con ricorso.

Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e comunica sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Sezione VII Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari Art. 473-bis.69 (Ordini di protezione contro gli abusi familiari).

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale del coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti previsti all'articolo 473-bis.70.

I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la condotta del coniuge o convivente può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni.

Art. 473-bis.70 (Contenuto degli ordini di protezione).

Con il decreto di cui all'articolo 473-bis.69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ai luoghi di studio o di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.

Il giudice può altresì disporre, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni di volontariato.

come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti, il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di protezione, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che il versamento sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione all'obbligato. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso.

Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, su istanza del ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione.

Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare le misure più opportune per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

Art. 473-bis.71

(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari).

L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del richiedente, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso.

Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e familiare, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione, fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, e, all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, si può proporre ricorso, che modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739.

Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato.

Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.

CAPO IV Dei procedimenti in camera di consiglio

Art. 473-ter (Rinvio).

I provvedimenti di cui agli articoli 102, 171, 262, 316 e 371 del codice civile, agli articoli 25 e seguenti del regolamento di attuazione del

luglio 1934, n.

1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.

835, agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, agli articoli 18, 19 e 19-bis del D.Lgs.

18 agosto 2015, n.

142 (2), nonché i decreti del giudice tutelare, ove non sia diversamente stabilito, sono pronunciati in camera di consiglio e sono immediatamente esecutivi.».